



Lecco, 23 novembre 2023

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE QUOTIDIANA DEL GEOMETRA

L' ordinamento professionale e il Codice Deontologico. Privacy
protezione del dato, compensi

gruppopiù



DOTT. MIRCO MION

PRESIDENTE AGEFIS – Associazione Geometri Fiscalisti



Lecco, 23 novembre 2023

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE QUOTIDIANA DEL GEOMETRA

L' ordinamento professionale e il Codice Deontologico. Privacy
protezione del dato, compensi

gruppopiù



GEOM. ERNESTO A. BARAGETTI

PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI DI LECCO

- L'Ordinamento Professionale quale principio cardine dell'attività del Geometra libero professionista: sospensione dall'esercizio della Professione per mancato versamento della quota Albo; sospensione dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale, riforma e "liberalizzazione" delle professioni



NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI

D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

7. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo ⁽¹⁵⁾.



Le sanzioni disciplinari per il mancato versamento dei contributi sono previste dall'art. 2, L. 3 agosto 1949, n. 536, che così dispone:

Art. 2 – I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

IL DOMICILIO DIGITALE

- OBBLIGATORIETA' PER I PROFESSIONISTI
- INI-PEC Indice Nazionale degli [Indirizzi di PEC](#)
- INAD Indice Nazionale di Domicili Digitali

«Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione [...] un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale»



RIFORMA E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

D.P.R. 7 agosto 2012 n.137

- OBBLIGO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
- ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA
- PATTUIZIONE CONSENSUALE DEL COMPENSO
- SEPARAZIONE DI COMPETENZE TRA ORGANI DEL COLLEGIO:
ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA
- LIBERA CONCORRENZA E PUBBLICITA' INFORMATIVA
- TIROCINIO PER L'ACCESSO



Lecco, 23 novembre 2023

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE QUOTIDIANA DEL GEOMETRA

L' ordinamento professionale e il Codice Deontologico. Privacy
protezione del dato, compensi

gruppopiù

AVV. DANIELE COLOMBO

- Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza
- Applicazione quotidiana: deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy e protezione del dato nello studio professionale (GPDR)
- L'autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza esterna sui doveri del Professionista, rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Il **segreto professionale** è un obbligo normativo che riguarda alcune figure professionali specifiche, le quali sono tenute a non pubblicizzare in alcun modo e a non rivelare informazioni di cui sono, per motivi di lavoro, in possesso e che presuppongono, per l'appunto, un obbligo di segretezza.

La casistica prevede tipologie differenti di segreti professionali, fermo restando il fatto che si tratta, nella maggior parte dei casi, sia di un **obbligo giuridico** che di un **obbligo deontologico**.



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Si parla, per esempio, di **segreto aziendale** nel momento in cui ha a che fare con informazioni relative all'azienda

Vi è, poi, il **segreto industriale**, che invece viene chiamato in causa per tutte quelle informazioni e per tutte quelle notizie di società, imprese e aziende che possono essere conosciute unicamente da pochi dipendenti, in base alle loro mansioni, alle loro competenze e alle loro funzioni.

Infine, c'è il segreto professionale propriamente detto, che coinvolge i liberi professionisti sulla base di norme ad *hoc* e per i **Geometri Italiani** sono contenute nel **Codice Deontologico**



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Il Geometra è chiamato come altri professionisti a rispettare l'istituto del “segreto professionale”.

Questo obbligo è sancito direttamente dal **codice deontologico art. 24**, secondo cui è dovere fondamentale del Geometra mantenere il **segreto** e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Art. 24 – Titolo III – Sezione III

Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento.

A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

L'**obbligo del segreto** va osservato anche quando l'incarico è concluso, rinunciato o non accettato. Quindi in ogni situazione, laddove sono state apprese informazioni, notizie o ragguagli , non è possibile divulgare ciò che è stato appreso.

Se agli incontri hanno partecipano anche i **praticanti** o i **collaboratori di studio**, il geometra deve adoperarsi affinché il rispetto del **segreto professionale** sia osservato anche da parte dei suoi collaboratori, consulenti, praticanti, anche occasionali.



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Il Codice Deontologico di cui alla delibera consiliare n.5 del 3 Aprile 2007 in Gazzetta Ufficiale n.121 del 25/05/2007, stabilisce le sanzioni disciplinari previste per gli iscritti, nel caso non vengano rispettare le norme contenute all'interno dello stesso documento.



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Il Codice Deontologico, nello specifico, l'art.27 recita:

«ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono: avvertimento; censura, avvertimento; sospensione; cancellazione».



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

Nel caso in cui il segreto professionale o il segreto industriale vengano violati, possono essere applicate delle **sanzioni** non solo dal punto di vista civile, ma anche dal punto di vista penale



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

La violazione del segreto professionale è considerata a tutti gli effetti un reato, come previsto dall'articolo **622 del Codice Penale**, con una pena che può comportare un periodo di reclusione fino a un anno.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.



Il codice deontologico dei Geometri: Titolo III Della prestazione - Sezione III della Segretezza

In caso di deposizione, inoltre l'**art. 200 c.p.p.** annovera tra i soggetti che “*non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria*”, i professionisti ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (lett. d).

Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy e protezione del dato nello studio professionale (GPDR)

DATI PERSONALI

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), direttamente o indirettamente, con un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

TRATTAMENTI

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

I principali adempimenti che il GDPR introduce e ai quali le aziende dovranno assolvere.

- 1.MAPPARE DEI TRATTAMENTI;
- 2.INDIVIDUARE I RUOLI, LE RESPONSABILITA' E I COMPITI;
- 3.DEFINIRE E ATTUARE GLI ADEMPIMENTI PER PRIORITA' D'AZIONE;
- 4.DEFINIRE MISURE DI SICUREZZA ADEGUATE;
- 5.DEFINIRE POLICY E PROCEDURE ORGANIZZATIVE;
- 6.DEFINIRE UNA PROCEDURA DI DATA BREACH;
- 7.DOCUMENTARE LA CONFORMITA'



Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

Mappare i trattamenti di significa tenere un Registro del Trattamento

- sia per ciò che riguarda i dati trattati da Titolare
- sia per i dati personali trattati dai Responsabili del Trattamento.



Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

Individuare i ruoli le responsabilità ed i compiti significa redigere un organigramma privacy dove sono esattamente specificati i ruoli di titolare, responsabile, addetto al trattamento, DPO (ove necessario) ed eventuali responsabili interni



Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

Dopo aver mappato i trattamenti, è necessario identificare per ciascuno di questi le attività da effettuare per essere conformi al Regolamento. Gli adeguamenti dovranno essere categorizzati per priorità in base ai rischi per i diritti e le libertà dei soggetti.



Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

Le principali attività saranno:

- assicurarsi che siano trattati solo i dati personali strettamente necessari alle finalità di trattamento;
- identificare la base giuridica del trattamento (consenso, interesse legittimo, contratto, obblighi legali);
- revisionare tutte le informative per essere conformi al Regolamento;
- regolamentare i rapporti con i Responsabili del trattamento;
- verificare che gli incaricati del trattamento siano a conoscenza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali
- prevedere le modalità d'esercizio dei diritti degli interessati;
- valutare e adottare le misure di sicurezza adeguate.

Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

Ogni Titolare del Trattamento dovrà determinare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e al trattamento.



Se l'azienda ha identificato dei trattamenti di dati personali che possano comportare dei rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati



Condurre una Valutazione d'impatto per ciascun trattamento di dati personali a rischio

Deontologia e coordinamento con la normativa sulla privacy (segue)

Definizione di Policy e Procedure Procedure Organizzative Interne



Per garantire un alto livello di protezione dei Dati Personali porre in essere delle Procedure Interne che garantiscano la protezione dei Dati in tutti i momenti, tenendo in considerazione gli eventi che possono sopravvenire nel corso del Trattamento.



Procedura di data breach



L'autonomia delle norme deontologiche e la loro incidenza sui doveri del professionista, rapporto con la responsabilità extracontrattuale e pregiudizialità penale.

I codici deontologici ed i principi etici posti ad indirizzo dell'attività professionale sono da considerare vere e proprie norme giuridiche.

La giurisprudenza civile ha a lungo oscillato tra orientamenti opposti.

Per molto tempo la Suprema Corte ha condiviso l'opinione per cui i precetti deontologici dovessero essere definiti ora extragiuridici, ora norme interne, tali da non assurgere mai al rango di norme dell'ordinamento.

L'autonomia delle norme deontologiche (segue)

Più recentemente la Corte Supreme, anche a Sezioni unite, in senso difforme a questo orientamento, ha equiparato le norme deontologiche emanate dagli organi professionali alle norme di legge.



Secondo il condivisibile assunto delle Sezioni Unite, quindi, benché promanino da una fonte pattizia, **le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo**, che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato; come tali, esse sono direttamente interpretabili dalla corte di legittimità



Lecco, 23 novembre 2023

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE QUOTIDIANA DEL GEOMETRA

L' ordinamento professionale e il Codice Deontologico. Privacy
protezione del dato, compensi

gruppopiù



GEOM. GIANLUCA SCACCHI, MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI COMO

- L'abrogazione delle tariffe professionali (art. 9, Legge n. 27-2012), il compenso professionale nel Codice Deontologico,
- La formalizzazione dell'incarico e il preventivo di massima ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 27-2012
- Le novità introdotte dalla Legge n. 49-2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali)



COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

L'esercizio delle **PROFESSIONE REGOLAMENTATE** viene disciplinato da un insieme di **norme che nel tempo hanno avuto un andamento dinamico** adattando il ruolo delle cosiddette professioni liberali, e delle correlate **PRESTAZIONI INTELLETTUALI**, all'evoluzione della società.

In questo quadro si inserisce, oltre al professionista, il nostro **COMMITTENTE / CONTRAENTE** con cui dobbiamo **FORMALIZZARE L'INCARICO**, anche nel rispetto dei principi **DEONTOLOGICI DEL GEOMETRA**.

Contestualmente dobbiamo pattuire, nelle forme previste dalla legge, un **COMPENSO AUSPICABILMENTE EQUO**, in relazione all'importanza del servizio intellettuale da svolgere e al contesto operativo specifico.

In questo quadro si inserisce la recente **LEGGE 49-2023 SULL'EQUO COMPENSO**.

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Il **CODICE CIVILE** contempla e disciplina le **PROFESSIONI INTELLETTUALI**. In particolare l'articolo 2229 «Esercizio delle professioni intellettuali» dispone quanto segue:

*«La legge determina le **professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi**. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente»*



Iscrizione all'albo

Tenuta dell'albo

Collegio o Ordine

Consiglio Nazionale

Vigilanza statale - ministeriale

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Il **CODICE CIVILE** contempla e disciplina le **PROFESSIONI INTELLETTUALI**.

Gli articoli specifici sono i seguenti:

Art. 2229 **Esercizio delle professioni intellettuali**

Art. 2230 **Prestazione d'opera intellettuale**

Art. 2231 Mancanza d'iscrizione

Art. 2232 Esecuzione dell'opera

Art. 2233 **Compenso**

Art. 2234 Spese e acconti

Art. 2235 Divieto di ritenzione

Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera

Art. 2237 Recesso

Art. 2238 Rinvio

Art. 2230 **Prestazione d'opera intellettuale**

«Il contratto che ha per oggetto una **prestazione di opera intellettuale** è regolato dalle norme seguenti è, in quanto compatibili con queste con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente»

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Il **CODICE CIVILE** contempla e disciplina le **PROFESSIONI INTELLETTUALI**.

Gli articoli specifici sono i seguenti:

Art. 2229 **Esercizio delle professioni intellettuali**

Art. 2230 **Prestazione d'opera intellettuale**

Art. 2231 Mancanza d'iscrizione

Art. 2232 Esecuzione dell'opera

Art. 2233 **Compenso**

Art. 2234 Spese e acconti

Art. 2235 Divieto di ritenzione

Art. 2236 Responsabilità del prestatore d'opera

Art. 2237 Recesso

Art. 2238 Rinvio

Art. 2233 **Compenso**

« Il **compenso**, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso **la misura** del compenso deve essere **adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.**»

DECORO DELLA PROFESSIONE

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Tra la **FINE DEL SECOLO XX E L'INIZIO DEGLI ANNI DUEMILA** nella società italiana, anche su sollecitazioni «europee», si sviluppò un ampio dibattito in tema di **liberalizzazioni e di ammodernamento del «sistema Italia»**. L'attenzione venne posta anche sul **SETTORE DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE** con **accenti critici legati ai presunti «privilegi»** che il sistema consentiva. Questo anche in funzione di una regolamentazione normativa piuttosto datata.

L'accesso dibattito portò grandi novità ...

Nella cornice delle disposizioni generali (Codice Civile, Ordinamenti di ciascuna categoria, ...) è avvenuta una **marcata evoluzione della normativa** sulle professioni:

Legge 27-2012 - Misure urgenti in materia di **concorrenza, liberalizzazioni** e infrastrutture...
Art. 9 - Disposizioni sulle **professioni regolamentate**

Dpr 137-2012 * - Regolamento recante **riforma degli ordinamenti professionali...**

* attuativo del D.L. 138-2011





COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Legge 24 marzo 2012, n. 27 (e successive modifiche ed integrazioni)

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1:

Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture

Art. 9. Disposizioni sulle **professioni regolamentate**

1. Sono **abrogate le tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, **nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale**, il compenso del professionista è determinato con riferimento a **parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante**, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

...

**ABROGATE LE TARIFFE DELLE PROFESSIONI
REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO**

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Legge 24 marzo 2012, n. 27 (e successive modifiche ed integrazioni)

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1:

Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture

Art. 9. Disposizioni sulle **professioni regolamentate**

...

*4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente **il grado di complessità dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso **la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi...*

PATTUIZIONE DEL COMPENSO
AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO/ACQUISIZIONE DELL'INCARICO

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

DPR 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordini professionali

a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14,09,2011, n. 148.

Art. 1. Definizione e **ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, **il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi** subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «**professionista**» si intende **l'esercente la professione regolamentata** di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto **si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti**.

PROFESSIONE REGOLAMENTATA PROFESSIONISTA



COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

DPR 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordini professionali

a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148.

segue

Art. 2. **Accesso ed esercizio** dell'attività professionale

Art. 3. **Albo unico** nazionale

Art. 4. **Libera concorrenza** e pubblicità informativa

Art. 5. **Obbligo di assicurazione**,

Art. 6. Tirocinio per l'accesso

Art. 7. **Formazione continua**

Art. 8. Disposizioni sul **procedimento disciplinare** ...

tematiche: liberalizzazione,
rimozione delle barriere all'accesso,
trasparenza, competenza, ...

tutela del committente / consumatore

D.Lgs 6 settembre 2005, n.206

Codice del consumo

PROFESSIONE REGOLAMENTATA, ULTERIORI DISPOSIZIONI

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

Legge 4 -2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, **disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.**

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla **prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale**, o comunque con il concorso di questo, **con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile**, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

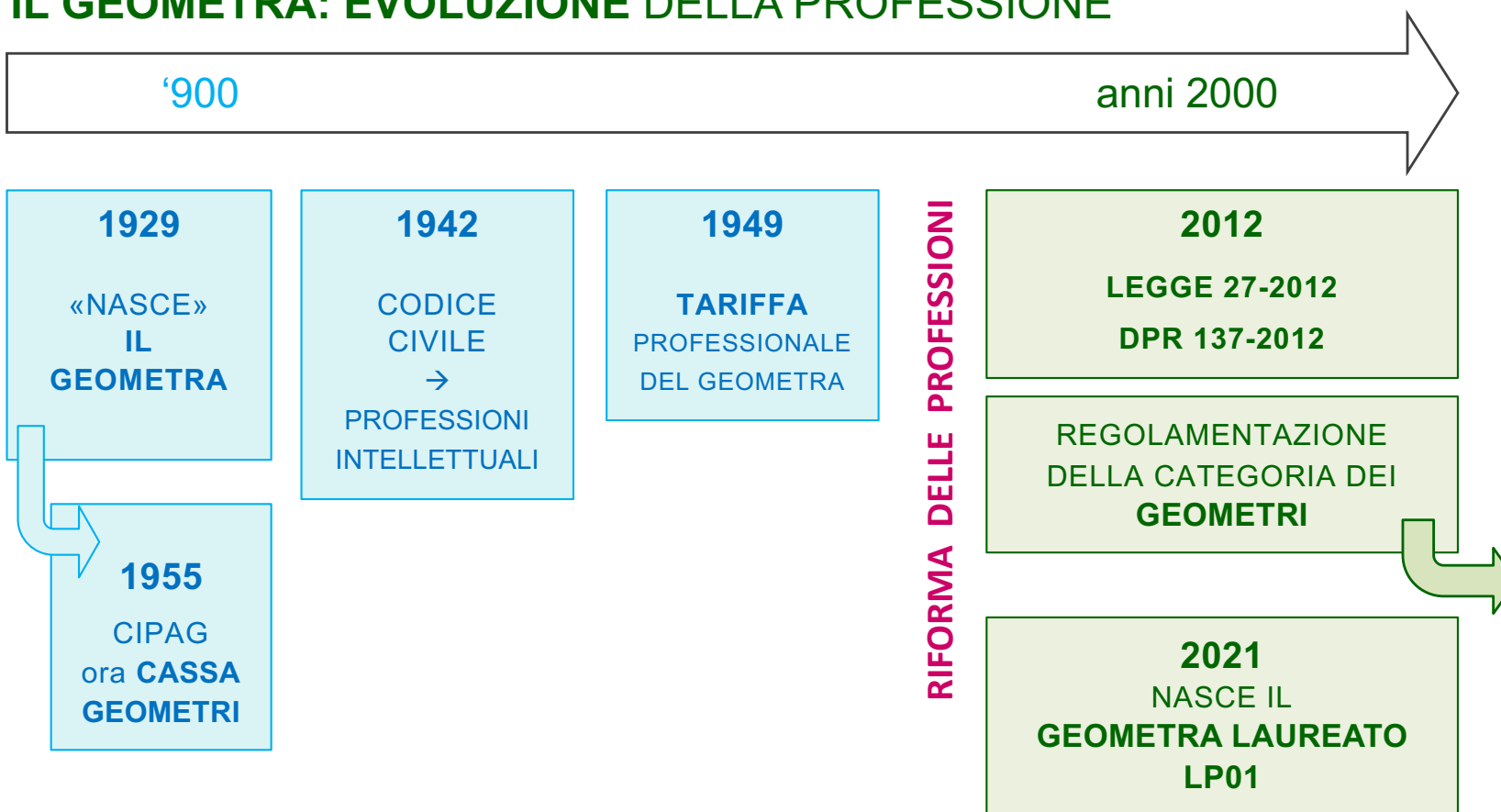
...

<https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate>

**LE PROFESSIONI
NON
ORGANIZZATE**

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

IL GEOMETRA: EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE



COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

IL GEOMETRA: EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE

REGOLAMENTAZIONE
DELLA CATEGORIA DEI
GEOMETRI

ETICA → **CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

Dpr 137-2012,

Art. 8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

DEONTOLOGIA → **CODICE DEONTOLOGICO**

AGGIORNAMENTO → **REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA**

PROFESSIONALITÀ → **STANDARD DI QUALITÀ**

→ <https://www.cng.it/homepage>

→ <http://www.reteprofessionitecniche.it/>



COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

GEOMETRI



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

Delibera consiliare n. 5, 3 aprile 2007 -
Pubblicato in G.U. n. 121, del 26/05/07

Modificato con delibera C.N. del 18 ottobre
2023 (Titolo III - Sezione I - art. 20bis)

SOMMARIO

Introduzione	Pagina	3
Titolo I – Dei principi generali		
Sezione I - Ambito	»	5
Sezione II - Della prestazione d'opera intellettuale	»	6
Titolo II – Della condotta		
Sezione I - Dei valori sociali	»	7
Sezione II - Della sleale concorrenza	»	8
Sezione III - Della pubblicità	»	8
Sezione IV - Rapporti con i colleghi	»	9
Sezione V - Rapporti con il consiglio	»	10
Sezione VI - Rapporti con i praticanti	»	11
Titolo III – Della prestazione		
Sezione I - Dell'incarico	»	11
Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua	»	13
Sezione III - Della segretezza	»	13
Sezione IV - Dei rapporti esterni	»	14
Sezione V - Dei rapporti con i committenti	»	14
Titolo IV – Sanzioni disciplinari	»	15
Titolo V – Disposizioni finali	»	15



COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

GEOMETRI

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMPENSO ADEGUATO ALL'IMPORTANZA DELL'OPERA

TITOLO III

Della prestazione

Sezione I

Dell'incarico

18. Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto la prestazione **d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.**

19. L'attribuzione dell'incarico professionale è rimessa alla **libera scelta del committente** ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.

20. Nel rispetto del principio di **libera determinazione del compenso** tra le parti, statuito dal Codice Civile, la misura del compenso deve **essere adeguata all'importanza dell'opera.**

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

È importante, anche ai fini dell'ottenimento di un **equo compenso**, che **il professionista**:

- definisca nella fase di formale «contrattualizzazione» i precisi contenuti dell'incarico da svolgere
- ancori l'onorario a **parametri chiari** e, ove necessario, adattabili allo svolgimento progressivo dell'incarico
- preveda **acconti** per le parti d'incarico completate
- indichi precise modalità e **tempistiche di pagamento** della prestazione professionale
- chiarisca quali **prestazioni sono escluse** dal prezzo pattuito
- specifichi gli «oneri» a carico del committente anche riguardo alla messa a disposizione di documenti, all'assolvimento di adempimenti, ecc.

MANDATO

COMPENSO

CONDIZIONI

COMPENSO E INCARICO PROFESSIONALE

schema di LETTERA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

- Art. 1. **Conferimento** e oggetto dell'incarico
- Art. 2. **Accettazione** dell'incarico professionale
- Art. 3. **Descrizione** dell'incarico
- Art. 4. **Modalità e tempi** di svolgimento dell'incarico
- Art. 5. **Obblighi** del Geometra
- Art. 6. **Obblighi** del Committente
- Art. 7. **Compensi e modalità di pagamento**
- Art. 8. **Modalità specifiche di esecuzione** dell'incarico.
- Art. 9. **Clausola risolutiva** espressa
- Art. 10. **Recesso**
- Art. 11. **Controversie**
- Art. 12. Elezione di domicilio
- Art. 13. Varie
- Art. 14. **Dichiarazione del Committente sulla conoscenza delle modalità di svolgimento dell'incarico professionale affidato al Geometra**
- Art. 15. Registrazione
- ... Allegati

AVVERTENZA:

A MERO TITOLO ILLUSTRATIVO
SI RIPORTA L'INDICE DELL'ARTICOLATO DI
UNO SCHEMA DI LETTERA D'INCARICO
ACQUISITO DAL SITO DEL COLLEGIO

OVVIAMENTE PER I SINGOLI CASI CONCRETI
L'ACCORDO SCRITTO, CONDIVISO E
SOTTOSCRITTO (LETTERA D'INCARICO,
DICIPLINARE D'INCARICO, ...)
DEVE ESSERE ELABORATO DAL
PROFESSIONISTA CON **OGNI NECESSARIO**
ADATTAMENTO ED AGGIORNAMENTO

UN CONSIGLIO SEMPRE VALIDO È QUELLO
DI **CHIEDERE AL VOSTRO COLLEGIO** UN
SUPPORTO ANCHE SOTTO FORMA DI
SCHEMA AGGIORNATO
DI LETTERA D'INCARICO



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

GAZZETTA UFFICIALE 5 MAGGIO 2023

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. (23G00051)

ENTRATA IN VIGORE: 20 MAGGIO 2023

- Art. 1. Definizione
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo
- Art. 4. Indennizzo in favore del professionista
- Art. 5. Disciplina dell'equo compenso
- Art. 6. Presunzione di equità
- Art. 7. Parere di equità con efficacia di titolo esecutivo
- Art. 8. Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale
- Art. 9. Azione di classe
- Art. 10. Osservatorio nazionale sull'equo compenso
- Art. 11. Disposizioni transitorie
- Art. 12. Abrogazioni
- Art. 13. Clausola di invarianza finanziaria

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

Art. 1. Definizione

1. Ai fini della presente legge, *per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme** ai compensi previsti rispettivamente:*

a) per gli *avvocati*, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i *professionisti iscritti agli ordini e collegi*, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i *per i professionisti* di cui al comma 2 dell'articolo 1 *della legge 14 gennaio 2013, n. 4;*

DIVERSE «CATEGORIE» DI PROFESSIONISTI

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai *rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.*

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

I CONTRAENTI «FORTI»



[HTTPS://TEMI.CAMERA.I
T/LEG19/PROVVEDIMEN
TO/DISCIPLINA-DELL-
EQUO-COMPENSO.HTML](https://temi.camera.it/LEG19/PROVVEDIMENTI/DISCIPLINA-DELL-EQUO-COMPENSO.HTML)

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Art. 2. Ambito di applicazione

...

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

I CONTRAENTI «FORTI»:

BANCHE, ASSICURAZIONI, LORO CONTROLLATE
IMPRESE SOPRA DETERMINATE DIMENSIONI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ASSIMILATI



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Art. 5. **Disciplina dell'equo compenso**

...

3. *I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.*

4. *I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.*

**IL RUOLO DEI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI
E DEI COLLEGI (CNGeGL, CNI, CNAPPC, ...)**

LE FORME ASSOCIATIVE: RPT, PROFESSIONI ITALIANE

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Art. 5. Disciplina dell'equo compenso

...

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano *disposizioni deontologiche* volte a sanzionare la *violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato* alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare *la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente*, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

GLI ORDINI E I COLLEGI ADOTTANO DISPOSIZIONI DEONTOLOGICHE

LA «TUTELA» ECONOMICA DELLE CATEGORIE ORDINISTICHE POTRÀ ASSUMERE CARATTERISTICHE PRESCRITTIVE

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Art. 7. Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. *In alternativa* alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, *il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281 - undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.*

2. *Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

I PARERI DI CONGRUITÀ EMESSI DAGLI ORDINI O DAI COLLEGI POSSONO, A DETERMINATE CONDIZIONI, DIVENIRE TITOLI ESECUTIVI



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

LEGGE 21 APRILE 2023, N. 49

Art. 9. Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai

sensi del titolo VIII -bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe [può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati](#) o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10. Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di [vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso](#) è istituito, [presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso](#), di seguito denominato «Osservatorio».

L'AZIONE DI CLASSE L'OSSERVATORIO NAZIONALE

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

DOPO LA LEGGE 49-2023
IL BICCHIERE È MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO ?

I PRIMI COMMENTI FAVOREVOLI PONGONO IN EVIDENZA :

- L'affermazione per legge di un diritto del professionista all'equo compenso
- La nullità delle clausole vessatorie
- La previsione di una revisione periodica (biennale) dei parametri di compenso professionale
- Il riconoscimento di un ruolo specifico agli ordini e ai collegi, e ai relativi consigli nazionali
- Il possibile favorevole condizionamento generabili con le «azioni di classe»



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

DOPO LA LEGGE 49-2023
IL BICCHIERE È MEZZO PIENO O MEZZO VUOTO ?

I PRIMI COMMENTI CRITICI PONGONO IN EVIDENZA :

- La ristrettezza della platea dei committenti obbligati: i soli contraenti «forti»
- Una certa ambiguità del termine «convenzioni»
- L'assenza di un termine per l'emanazione dei decreti con in nuovi parametri
- La possibilità, ancorché residuale, di incarichi gratuiti offerti alla committenza pubblica (art. 8, Codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023)
- Il timore che i contraenti forti possano aggirare l'obbligo





LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

La legge sull'EQUO COMPENSO, seppur non estesa a tutti i committenti, ha smosso le acque e innescato un **ampio dibattito**.

Si segnalano alcuni recenti interessanti approfondimenti o interventi:

- Consiglio Nazionale Forense

[2023.05.15 SCHEDA US EQUO COMPENSO.pdf](#)

- Consiglio Nazionale Ingegneri

[CNI equo compenso e D.lgs 36-2023.pdf](#)

- ANAC

<https://www.anticorruzione.it/-/anac-equo-compenso-serve-un-intervento-normativo->



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI

Delibera consiliare n. 5, 3 aprile 2007 -

Pubblicato in G.U. n. 121, del 26/05/07

Modificato con delibera C.N. del 18 ottobre
2023 (Titolo III - Sezione I - art. 20bis)

**CODICE
DEONTOLOGIA
GEOMETRI
OTTOBRE 2023**
AGGIORNAMENTO
ALLA LEGGE 49-2023:

**NUOVO
PUNTO 20 BIS**

20-bis. Nei rapporti professionali disciplinati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al geometra di convenire o preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri di cui all'art. 1 di tale legge. Nei medesimi rapporti professionali il geometra è altresì obbligato – qualora la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dallo stesso professionista – di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della citata legge.

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 17 giugno 2016 *

Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

(nota: nasce per i servizi tecnici per la pubblica amministrazione)



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO: TORNERANNO LE «TARIFFE» ?

- ora integrato dall'allegato I.13 del Codice d.lgs 36/2023

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 luglio 2012, n. 140



 **NORMATTIVA**
IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

[Normattiva 140_2012.pdf](#)

[Tabelle DM 140-2012.pdf](#)



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO: **TORNERANNO LE «TARIFFE» ?**

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

D.M. 17.06.2016

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31 comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».

2. Il **corrispettivo** è costituito dal **compenso** e dalle **spese ed oneri accessori** di cui ai successivi articoli.

**AMBITO P.A.
E ASSIMILATI**

DM GIUSTIZIA

17 GIUGNO 2016

**CORRISPETTIVO =
COMPENSO + SPESE**

Il suo utilizzo, con alcuni
aggiornamenti che vedremo a
breve, permane anche con il
D.Lgs 36-2023

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a) parametro «V», dato dal **costo delle singole categorie** componenti l'opera;
- b) parametro «G», relativo alla **complessità** della prestazione;
- c) parametro «Q», relativo alla **specificità** della prestazione;
- d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. (nota $P=0,03+10/V0,4$)

**AMBITO P.A.
E ASSIMILATI**

segue
DM GIUSTIZIA
17.06.2016

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato secondo l'espressione che segue: $CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$

VALUTAZIONE A PERCENTUALE, PARAMETRI DI CALCOLO V, G, Q, P



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

Art. 5. Spese e oneri accessori

1.L'importo delle **spese e degli oneri accessori** è stabilito in maniera **forfettaria**; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in **misura non superiore al 25 per cento del compenso**; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

SPESE E ONERI ACCESSORI:

FORFETTARIE, (MASSIMO) 25% DEL COMPENSO

PERCENTUALI DECRESCENTI PER LAVORI SUPERIORI A € 1.000.000

**AMBITO P.A.
E ASSIMILATI**

segue
DM GIUSTIZIA
17.06.2016

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

Art. 6. Altre attività

1. Per la determinazione del **corrispettivo a base di gara** per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al **criterio di analogia** con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.

2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per **altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1**, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'**importanza della prestazione**, nonché del **tempo impiegato**, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

**AMBITO P.A.
E ASSIMILATI**

segue
DM GIUSTIZIA
17.06.2016

CRITERIO DI ANALOGIA
CON LE PRESTAZIONI
PREVISTE

OPZIONE SUBORDINATA
RESIDUALE:
ONORARIO A VACAZIONE

LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

**AMBITO P.A.
E ASSIMILATI**



LEGGE 49-2023, EQUO COMPENSO

DM GIUSTIZIA
140/2012

ISTAT, INFLAZIONE
2012-2023 : 19%



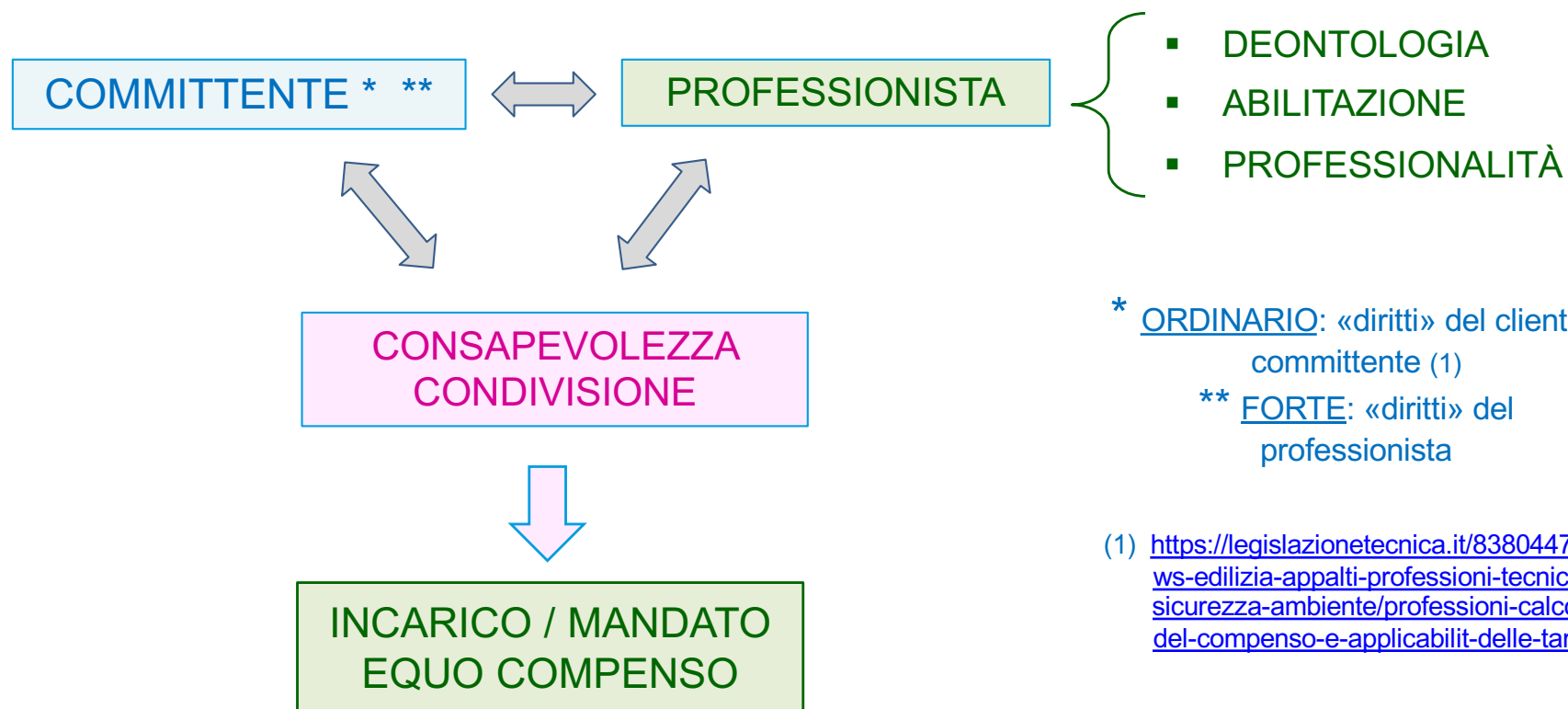
DM GIUSTIZIA
17 GIUGNO 2016

ISTAT, INFLAZIONE
2016-2023 : 18%



L'EROSIONE INDOTTA DALL'INFLAZIONE, ANCORCHÉ ATTENUATA
DALL'INCREMENTO DEL VALORE DELLE OPERE, RENDE
URGENTE L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEI PARAMETRI
DI COMPENSO PROFESSIONALE

CONCLUSIONI, LA DELICATA FASE DELL'INCARICO PROFESSIONALE



* ORDINARIO: «diritti» del cliente / committente (1)

** FORTE: «diritti» del professionista

(1) <https://legislazionetecnica.it/8380447/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/professioni-calcolo-del-compenso-e-applicabilit-delle-tariffe>



CONCLUSIONI, LA DELICATA FASE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Il PROFESSIONISTA ORDINISTICO nel momento della proposizione e/o sottoscrizione di un incarico deve conoscere e applicare le disposizioni che regolano l'operato della propria categoria anche sotto il profilo etico e deontologico.

La normativa riconosce specifici diritti al CLIENTE / COMMITTENTE. Tra le parti deve esserci piena e consapevole conoscenza delle modalità d'incarico, dei contenuti e delle finalità della prestazione, della determinazione del compenso e delle altre clausole salienti dell'attività «contrattualizzata».

Al di là degli aspetti prettamente legislativi e regolamentari il GEOMETRA può consolidare la propria professionalità attraverso la formazione continua e un'operatività conforme con l'approccio deontologico sancito dal CNGeGL.

Questo anche al fine di poter ambire ad un COMPENSO «EQUO» in quanto correttamente allineato all'impegno e alle responsabilità professionali riferibili a ciascun singolo incarico

PROFESSIONALITÀ, DEONTOLOGIA, REPUTAZIONE



Lecco, 23 novembre 2023

LA DEONTOLOGIA E L'ORDINAMENTO NELLA PRATICA PROFESSIONALE QUOTIDIANA DEL GEOMETRA

- L'abrogazione delle tariffe professionali (art. 9, Legge n. 27-2012), il compenso professionale nel Codice Deontologico, la formalizzazione dell'incarico e il preventivo di massima ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 27-2012.
- Le novità introdotte dalla Legge n. 49-2023 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

geometra Gianluca Scacchi

gruppopiù